



Pratica n. **38/2025** Classificazione **8.6** Fascicolo **N.130/2025**

**Settore 5 - Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP - Demanio - Ambiente - Rigenerazione Urbana**  
**Servizio Attività Economiche**

Dirigente titolare del Settore: Tecla Mambelli

**ATTO SINDACALE N. 34 DEL 18/04/2025**

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE A CARATTERE TEMPORANEO ESERCITATE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' PRINCIPALI DI PUBBLICI ESERCIZI, STABILIMENTI BALNEARI, CHIRINGUITI E STRUTTURE ALBERGHIERE – ANNO 2025</b> |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LA SINDACA**

Considerato che nel corso dell'anno, ed in particolare durante la stagione estiva, l'offerta turistica da parte dei pubblici esercizio così come degli stabilimenti balneari, chiringuiti e strutture alberghiere è arricchita ed integrata da una molteplicità di intrattenimenti musicali a carattere temporaneo che l'amministrazione intende promuovere in quanto elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

Riscontrato tuttavia l'esigenza, a fronte di una sempre maggiore diffusione di dette attività, di contemperare il valore aggiunto che ne scaturisce in termini di attrattiva ed aggregazione sociale, capace di indurre positivi riflessi anche sull'economia locale nel suo complesso con l'esigenza di salvaguardare comunque le esigenze di salute pubblica e di natura abitativa e di soggiorno da possibili fenomeni di disturbo derivanti dall'inquinamento acustico prodotto;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";

Richiamato in merito il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione C.C. n 8 del 05.04.2023, di seguito indicato "Regolamento";

Vista l'ordinanza sindacale n. 48 dell'11.05.2023, così come modificata con ordinanza n.61 del 13.06.2023, con la quale sono state disciplinate le attività di intrattenimento musicale a supporto delle attività dei pubblici esercizi ubicati su tutto il territorio comunale compreso il



demanio, stabilimenti balneari e chiringuiti, così come schematicamente indicate, da ultimo, nell'allegato "A", parte integrante della citata ordinanza sindacale n.61/23;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari e precisamente: *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

Considerata la necessità di procedere, nell'esercizio della succitata competenza e per le motivazioni suesposte, alla riformulazione di alcune disposizioni disciplinari contenute nell'allegato A della predetta ordinanza sindacale al fine di conferire alla materia uniformità applicativa su tutto il demanio, in accoglimento di una condivisa esigenza di eliminare disparità di trattamento ed eventuali dubbi interpretativi che potrebbero rendere non agevole, fra l'altro, il controllo da parte delle Forze dell'Ordine;

Elaborata la nuova "tabella orari" di cui all'allegato "A" della presente ordinanza, si evidenzia che la stessa si articola in 4 sezioni caratterizzate, in particolare, dalle seguenti disposizioni :

1. **Pubblici esercizi su tutto il territorio, ad esclusione dell'arenile:** si confermano i precedenti orari. Comunicazione esclusivamente mediante il Portale Telematico "impresainungiorno.gov.it" almeno 20 gg. antecedenti l'evento;
2. **Pubblici esercizio posti sull'arenile:** da intendersi bar e ristoranti – si modificano i precedenti orari. Comunicazione esclusivamente mediante il Portale Telematico "impresainungiorno.gov.it" almeno 20 gg. antecedenti l' evento";
3. **Stabilimenti balneari/chiringuiti:** si modificano gli orari precedenti. Comunicazione mediante utilizzo della modulistica di cui all'allegato 4 del "Regolamento" da trasmettere tramite pec: [suap.riccione@legalmail.it](mailto:suap.riccione@legalmail.it) almeno 20 gg. antecedenti l' evento;
4. **Strutture alberghiere:** si confermano i precedenti orari. Comunicazione mediante pec: [suap.riccione@legalmail.it](mailto:suap.riccione@legalmail.it) con utilizzo della modulistica di cui all'allegato 4 del "Regolamento" e nel rispetto del termine di cui all'art. 27 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con atto deliberativo CC n. 16 del 19.05.2016 - almeno gg.5 antecedenti l'evento.

E' fatto salvo, in ogni caso, la previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE nonché il rispetto delle disposizioni previste dal TULPS in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e inquinamento acustico nonché del limite assoluto di immissione previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale per il quale si rinvia, ad ogni buon fine, alla deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 04/04/2013 (approvazione 3° variante cartografica del piano di classificazione acustica del territorio);

Considerata la caratteristica delle attività in oggetto, non sempre riconducibili a schemi predefiniti in termini di organizzazione e partecipazione, e ritenuto opportuno prevedere, in via del tutto eccezionale e previa verifica caso per caso, eventuali deroghe agli orari in ragione di particolari periodi dell'anno, delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori;



Evidenziato che la modulistica di cui all'allegato 4 del "Regolamento" da utilizzare per la comunicazione di manifestazioni a carattere temporaneo (sezioni 3 e 4) deve recare, in allegato, la planimetria dell'area interessata dell'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti da persone o comunità, nonché altra informazione utile al caso, compreso - eventualmente - la programmazione calendarizzata degli eventi/manifestazioni;

Dato atto che la disciplina dei limiti orari e di durata delle manifestazioni musicali a carattere temporaneo di cui al presente atto potranno subire deroghe per ponti e festività annuali attraverso specifica ordinanza, così come in occasione di particolari eventi (notte Rosa, Ferragosto, Capodanno ecc..) ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con prolungamento degli orari di cui alle tabelle 1 e 2 del "Regolamento";

VISTI:

- l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
- la L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D.Lgs 42/2017;
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii;

VISTE altresì le modifiche agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 08/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che ha introdotto la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi.;

Tutto ciò premesso;

### DISPONE

1. per le ragioni in premessa indicate, che **la disciplina delle attività di intrattenimento musicale a carattere temporaneo** da svolgere previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno e all'esterno dei locali a supporto delle attività principale di pubblici esercizi di tutto il territorio comunale compreso il demanio, stabilimenti balneari/chiringuiti e strutture alberghiere, **è quella declinata nell'allegato "A" che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente ordinanza** dando atto che lo stesso è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione C.C. n 8 del 05.04.2023;
2. **il citato allegato sostituisce** l'allegato "A" dell'ordinanza sindacale n.48 dell'11.05.23 così come modificata con ordinanza sindacale n.61 del 13.06.2023, fermo restando tutte le indicazioni normative e le considerazioni ivi contenute;



3. Il presente provvedimento decorre dalla sua sottoscrizione e da tale data la disciplina in materia di orari approvata sostituisce ogni altra disposizione regolamentare e/o sindacale nella materia attualmente in vigore.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni amministrative, pecuniarie e non, previste nei regolamenti soprarichiamati, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Attività Economiche  
Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana  
Servizio Concessioni Demanio marittimo e portuale  
Settore 5 - Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP - Demanio -  
Ambiente - Rigenerazione Urbana

Il Sindaco  
DANIELA ANGELINI  
(Documento Firmato Digitalmente)